

(N. 793)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SCELBA)

col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

e col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1954

Autorizzazione ad effettuare annualmente tre lotterie nazionali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero delle finanze (Ispettorato generale per il lotto e le lotterie), ha riconosciuta la opportunità che tutta la materia delle lotterie nazionali sia riveduta alla stregua di criteri più aderenti alle nuove esigenze del pubblico e tali da ottenere il massimo sviluppo di dette operazioni, tenuto conto che lo Stato attinge da esse i mezzi per sovvenzionare Enti che perseguono finalità assistenziali.

Il disegno di legge in esame tende a disciplinare ogni aspetto delle lotterie nazionali.

* * *

L'articolo 1 attribuisce alle tre lotterie nazionali una specifica denominazione in relazione alle località dove si svolgono le competizioni sportive, nell'intento di dare alle manifestazioni stesse una maggiore popolarità.

* * *

Una delle cause dello scarso interessamento del pubblico, per le lotterie nazionali, è il fatto di non poter annunciare al momento del lancio

della lotteria l'ammontare dei premi tale da costituire un sicuro richiamo per il pubblico, in quanto i premi stessi sono determinati dopo effettuata la vendita dei biglietti ed in base all'incasso realizzato.

Con l'articolo 2 si è perciò data la facoltà all'Amministrazione di avvalersi anche di concessionari per la propaganda e vendita dei biglietti. Richiedendo al concessionario l'impegno di un minimo di vendita è possibile prefissare l'importo almeno dei grossi premi aumentando di conseguenza il gettito dell'operazione.

* * *

L'articolo 3 stabilisce che i proventi netti delle lotterie nazionali siano ripartiti fra Enti aventi scopi di pubblica assistenza, di cultura o di utilità sociale, determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

È questa una innovazione veramente importante, perchè ogni anno si determinerebbero gli Enti che dovrebbero ripartirsi il ricavo netto delle tre lotterie per lo espletamento delle loro finalità, attuando così una rotazione degli Enti e rendendo possibile di sovvenire ai bisogni di molte istituzioni benefiche. Si procederebbe ad un avvicendamento degli Enti beneficiari e ad un aggiornamento delle percentuali da attribuire a ciascuno di essi.

Così altre benefiche istituzioni potranno avvantaggiarsi dei proventi delle lotterie e quel-

le già beneficiarie potranno meglio fronteggiare i nuovi oneri assunti in seguito alle accresciute forme di assistenza.

* * *

Una disposizione di notevole portata per il successo delle lotterie nazionali è quella della istituzione di una contabilità speciale di tesoreria, secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

L'Amministrazione si è trovata in gravi difficoltà per un sollecito pagamento dei premi ai vincitori, delle quote agli Enti beneficiari, delle spese di gestione, con grave pregiudizio per l'affermazione delle lotterie nel pubblico, in quanto il ritardo di tali pagamenti è in contrasto con la speditezza con la quale i gestori privati possono corrispondere i premi e con la solerzia con la quale fino ad oggi tanto il C.O.N.I. quanto l'U.N.I.R.E. sogliono corrispondere i premi settimanali.

Il Consiglio di Stato in occasione dell'esame delle norme regolamentari per le attività di giuoco, ha riconosciuta la necessità di un sistema adeguato alle esigenze dello speciale servizio. La Ragioneria generale dello Stato, convenendo nelle considerazioni fatte dall'Amministrazione, ha suggerito la istituzione di una contabilità speciale di tesoreria, prevista dal regolamento di contabilità generale dello Stato e secondo le disposizioni sui servizi del Tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata l'effettuazione di tre lotterie nazionali annuali, di cui due collegate a manifestazione sportiva ippica, e un'altra ad una manifestazione sportiva automobilistica.

Le lotterie ippiche assumono rispettivamente la denominazione di « Lotteria di Merano » e di « Lotteria di Agnano »; quella automobilistica la denominazione di « Lotteria di Monza ».

Art. 2.

L'esecuzione di esse è demandata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, il quale per la propaganda e per la distribuzione e la vendita dei biglietti può avvalersi anche di concessionari.

Art. 3.

Gli utili di ciascuna lotteria saranno devoluti ad Enti, aventi finalità sociali, assistenziali, culturali, che saranno indicati di volta in volta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del bilancio, delle finanze, dell'interno e del tesoro.

Le quote degli utili, spettanti a ciascun Ente, saranno anch'esse stabilite con il predetto decreto presidenziale.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto e le sue caratteristiche, la data di estrazione dei premi, la data di chiusura della vendita dei biglietti, la ripartizione della massa premi, la nomina del funzionario incaricato della redazione dei verbali di estrazione e di abbinamento e quanto altro occorra per l'effettuazione pratica delle lotterie stesse.

Art. 5.

Per la gestione delle lotterie nazionali sarà istituita una contabilità speciale di tesoreria ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità generale dello Stato e delle disposizioni dell'articolo 1223 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le leggi istitutive delle lotterie nazionali.

Resta in vigore invece per le disposizioni che non contrastano con quelle contenute nella presente legge, il regolamento di cui ai decreti presidenziali 20 novembre 1948, n. 1677, e 9 novembre 1952, n. 4468.